

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 -

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 22

Commercio al minuto ed attività assimilate.

Articolo 22 - Commercio al minuto ed attività assimilate.

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 bis

- 1) L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
- 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
 - 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
 - 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
 - 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
 - 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
 - 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
- 6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (1).
- 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.(4)

2) La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi (2).

3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.(3)

(1) Ai sensi dell'[art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42](#) le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) decreto legislativo n. 42 del 2015](#), si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

(2) In attuazione delle disposizioni del presente comma vedasi il [decreto 7 luglio 1998](#), il [decreto 24 ottobre 2000, n. 370](#) e il [decreto 8 agosto 2014](#).

(3) Comma così modificato dal [comma 920 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017](#). Per l'applicazione vedasi dal comma 909 al 928 della [Legge 205/2017](#).

(4) Per le prestazioni di cui al presente comma resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696](#). La

presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2019.

[Torna al sommario](#)
